SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2544-E

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PASTORE)

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte II della Costituzione

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Vice presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
e dal Ministro per le politiche comunitarie
di concerto col Ministro dell'interno
e col Ministro per gli affari regionali

(V. *Stampato n.* **2544**)

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 25 marzo 2004

(V. *Stampato Camera n.* **4862**)

approvato, con modificazioni, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2004

(V. *Stampato n.* **2544-B**)

approvato, senza modificazioni, nuovamente in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 23 marzo 2005

(V. *Stampato Camera n.* **4862-B**)

approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati il 20 ottobre 2005

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 ottobre 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

ONOREVOLI SENATORI. – Siamo alla fase della seconda deliberazione, presso questo ramo del Parlamento, del disegno di legge di revisione costituzionale recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione», già approvato, in prima deliberazione, da entrambe le Camere e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati. La presente relazione, ripercorrendo le modalità e i tempi di svolgimento delle precedenti fasi di esame presso le due Camere, intende illustrare i contenuti del disegno di legge costituzionale. A tale fine si farà riferimento, in particolare, alle seguenti aree tematiche: 1. la nuova composizione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica; 2. il funzionamento delle Assemblee e il procedimento legislativo; 3. il ruolo del Primo ministro e il rapporto tra Governo e Parlamento; 4. le modalità di elezione e le competenze del Presidente della Repubblica; 5. la composizione della Corte costituzionale, il procedimento di revisione costituzionale e altre disposizioni incidenti sul sistema delle garanzie; 6. le modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, l'interesse nazionale e la cosiddetta «devoluzione»; 7. la disciplina transitoria.

L'*ITER* DI ESAME PRESSO I DUE RAMI DEL PARLAMENTO

Il disegno di legge costituzionale è stato presentato dal Governo al Senato il 17 ottobre 2003 ed è stato approvato da questo ramo del Parlamento, con modificazioni, in prima lettura il 25 marzo 2004, dopo un articolato ed approfondito esame sia in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, sia nel corso dell'esame in Assemblea. In particolare, è stata intensa l'attività della Commissione, sia mediante le numerose sedute relative alla discussione del testo e degli emendamenti, sia con lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Nel periodo 29 ottobre – 27 novembre 2003, la Commissione ha svolto 32 audizioni, tra i rappresentanti del mondo delle autonomie, dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle imprese, nonché delle istituzioni più direttamente interessate. L'esame in Commissione del disegno di legge si è concluso il 16 gennaio 2004, con l'approvazione di rilevanti modifiche al testo presentato dal Governo. I lavori nell'Aula del Senato hanno avuto inizio il 22 gennaio 2004 e si sono conclusi il 25 marzo 2004, con l'approvazione di un testo ulteriormente modificato.

Trasmesso alla Camera dei deputati, il disegno di legge ha formato oggetto di una nuova, importante rielaborazione sia ad opera della Commissione Affari costituzionali, sia durante l'esame in Assemblea. Anche nella fase di esame in sede referente alla Camera è stata svolta un'indagine conoscitiva, con riguardo ai principali aspetti della riforma: forma di governo, Senato federale, rapporti Stato-Regioni e sistema delle garanzie. Le audizioni si sono svolte tra il 18 maggio e il 23 giugno 2004: complessivamente, sono stati ascoltati 36 docenti universitari in materie pubblicistiche. Il patrimonio conoscitivo acquisito nel corso dell'indagine e gli stimoli ad una riflessione seria offerti dalle audizioni hanno contribuito alla definizione di sostanziali modificazioni, in parte già nella fase di esame in Commissione, e in parte nel corso dell'*iter* di Aula, rispetto al testo trasmesso dal Senato senza, tuttavia, stravolgerne l'impianto. L'Assemblea della Camera ha, infine, approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale nella seduta del 15 ottobre 2004.

La successiva lettura da parte del Senato, conclusa il 23 marzo 2005, non ha comportato ulteriori modifiche del testo approvato dalla Camera. Tuttavia anche in questa fase sia la Commissione sia l'Assemblea hanno svolto un intenso e articolato lavoro. Quanto all'esame in terza lettura presso la Commissione, va ricordato che si è deliberato di svolgere un nuovo ciclo di audizioni, tenuto conto del particolare rilievo politico-istituzionale dei temi trattati e considerata l'esigenza di svolgere una compiuta attività istruttoria nella prima deliberazione. Nel periodo 16 novembre – 9 dicembre 2004, si sono svolte 17 audizioni: sono stati ascoltati docenti di diritto costituzionale, rappresentanti del mondo delle autonomie, degli enti di autonomia funzionale e del terzo settore. Nonostante l'approfondito esame di numerosi emendamenti presentati in questa fase, la Commissione non ha potuto concludere l'esame del disegno di legge che, a partire dal 17 febbraio 2005, è stato esaminato dall'Assemblea, che lo ha quindi approvato senza modifiche nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, perfezionando così la prima deliberazione.

L'esame in seconda deliberazione presso l'altro ramo del Parlamento, iniziato il 26 luglio 2005 in Commissione, si è concluso il 20 ottobre 2005 con la conferma del testo della prima deliberazione.

Nel corso dell'esame in sede di seconda deliberazione presso la Commissione Affari costituzionali di questo ramo del Parlamento, ritenute ormai acquisite le considerazioni politiche e tutti gli approfondimenti tecnici e dottrinari già svolti in precedenza, ci si è soffermati, tra l'altro, sul dibattito che si è svolto anche fuori dalle Aule parlamentari. Ciononostante, c'è stata l'occasione per un ampio dibattito, e le opposizioni hanno avuto uno spazio adeguato per esprimere le proprie valutazioni sul complesso della riforma.

Com'è noto, il disegno di legge costituzionale in esame realizza un intervento di riforma di ampio respiro: il testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione, e dalla Camera dei deputati in seconda deliberazione, composto da 57 articoli (a fronte dei 35 dell'originario testo governativo e dei 42 di quello approvato in prima lettura dal Senato), sostituisce o modifica 50 degli 80 articoli che compongono la Parte II della Costituzione, concernente l'ordinamento della Repubblica, vi inserisce 3 nuovi articoli e novella altresì 4 articoli appartenenti ad altre leggi costituzionali. Fermi restando l'impianto generale e le scelte di fondo che connotano la riforma sin dalla fase iniziale dell'esame parlamentare, quest'ultima presenta notevoli arricchimenti e miglioramenti rispetto al testo originario, frutto del lavoro svolto sia presso il Senato sia presso l'altro ramo del Parlamento.

1. *La nuova composizione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.*

Il testo in esame e, in particolare, le disposizioni volte a modificare gli articoli da 55 a 62 della Costituzione, pur confermando la scelta in favore di un sistema fondato su due Assemblee legislative, introducono, tuttavia, notevoli elementi di differenza tra le due Camere che, riferiti non soltanto alla loro composizione ma anche alle rispettive funzioni, determinano il sostanziale superamento del tradizionale sistema di «bicameralismo perfetto».

Con riguardo alla composizione di Camera e Senato, cui la Costituzione vigente assegna, rispettivamente, seicentotrenta deputati e trecentoquindici senatori, il disegno di legge del Governo aveva inizialmente prefigurato una riduzione del numero dei parlamentari particolarmente incisiva (quattrocento deputati e duecento senatori, oltre ai dodici deputati e ai sei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero). Tale scelta, condivisa anche dal Senato in occasione della prima lettura del provvedimento, è stata tuttavia rivista dalla Camera, che ha optato

per un numero di senatori pari a duecentocinquantadue e di deputati pari a cinquecentodiciotto, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. A tale ultimo proposito, l'altra rilevante innovazione consiste nel concentrare presso la Camera dei deputati tutti i parlamentari non eletti nell'ambito di circoscrizioni nazionali, a modifica di quanto previsto dalla vigente Costituzione. Inoltre, tra i componenti della Camera dei deputati dovranno essere annoverati anche i futuri «deputati a vita», parlamentari di diritto o di nomina presidenziale, in numero massimo di tre, che sostituiranno la tradizionale figura dei senatori di diritto e a vita.

Al di là della diversa composizione numerica che caratterizza le due Assemblee, deve essere posto senz'altro in rilievo il mutamento di composizione e di denominazione del Senato, che viene a connotarsi come «Senato federale della Repubblica», quale organo costituzionale nell'ambito del quale si intende realizzare il raccordo tra le potestà normative dello Stato e quelle regionali, in ossequio alla scelta di impronta federalista fatta propria dal progetto di riforma.

Circa le modalità di elezione delle due Assemblee, se nulla è innovato per la Camera dei deputati, il nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione proposto dal disegno di legge originario del Governo prevedeva esplicitamente che l'elezione del Senato federale, al fine di «garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori», avesse luogo con il sistema proporzionale. Sul punto, è intervenuto dapprima il Senato che, nell'intento di rendere più esplicita la connessione tra il sistema politico delle Regioni e quello del Senato, aveva introdotto la cosiddetta «contestualità affievolita», in forza della quale, in ciascuna Regione, i senatori sarebbero stati eletti contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali. Si prevedeva però, ferma restando la durata in carica dell'organo Senato per cinque anni, che l'eventuale scioglimento anticipato di uno o più Consigli regionali avrebbe dato vita ad una successiva legislatura regionale di durata ridotta per garantire che, comunque, il rinnovo del Senato potesse avere luogo contestualmente al rinnovo di tutte le assemblee legislative delle Regioni. La Camera ha modificato tale impostazione, optando per una «contestualità piena», in virtù della quale viene abbandonato il principio della durata fissa per l'organo Senato, prevedendo, invece, che i senatori eletti in ciascuna Regione rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione, la cui elezione ha comunque luogo contestualmente alla elezione del Consiglio regionale.

I rapporti tra Senato federale e dimensione regionale trovano poi attuazione anche nel nuovo sesto comma dell'articolo 57 della Costituzione: i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali partecipano all'attività del Senato federale, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci, i presidenti di provincia o di città metropolitana della Regione. È garantito, inoltre, il mantenimento di rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti delle autonomie, con la possibilità per i senatori di essere sentiti, su loro richiesta, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti.

Va rilevato, inoltre, che le Regioni, con propri rappresentanti non integrati nella composizione ordinaria del Senato federale, partecipano comunque a eleggere i componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale. Così per l'elezione del Presidente della Repubblica, rimessa a una apposita «Assemblea della Repubblica», di cui sono chiamati a fare parte anche i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome, oltre ai componenti delle due Camere e ai delegati eletti da ciascun Consiglio re-

gionale, con modalità ed in numero tali da assicurare la rappresentanza delle minoranze e da riflettere, seppure parzialmente, la consistenza demografica della Regione. I Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome sono chiamati a integrare il Senato federale anche per l'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale. Un ulteriore segnale del *continuum* tra Parlamento e Regioni è il seguente: le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente entro i termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni o Province autonome in coordinamento tra di loro. Rilevante, in tale direzione, è anche la disposizione che attribuisce al Senato federale, in luogo della attuale Commissione parlamentare per le questioni regionali, la competenza a esprimere il parere ai fini dell'emanazione del decreto motivato del Presidente della Repubblica, di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

Del resto, anche sotto il profilo dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo alla carica di senatore, dettati dall'articolo 58 della Costituzione, si è inteso valorizzare l'elemento territoriale: in ciascuna Regione, infatti, saranno eleggibili gli elettori che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali, locali o regionali, all'interno della stessa Regione, oppure coloro che sono stati eletti senatori o deputati nella Regione stessa. Rispetto a tali nuovi requisiti, già individuati dal disegno di legge originario del Governo, il Senato e la Camera hanno convenuto di aggiungere l'ulteriore ipotesi alternativa, consistente nella residenza nella Regione alla data di indizione delle elezioni. Quanto, invece, al requisito di età richiesto per l'elezione a senatore, che l'iniziale progetto aveva ridotto a venticinque anni, con la finalità di allinearlo a quello già previsto per i deputati, la Camera dei deputati, modificando la scelta adottata dal Senato, che lo aveva riportato ai quaranta anni attualmente previsti, ha invece ritenuto di mantenere un diverso requisito di età per l'accesso alle due Assemblee, da un lato riducendo a venticinque anni l'età dell'elettorato passivo per il Senato e, dall'altro, limitando a ventuno anni l'analogo requisito per l'elezione alla carica di deputato.

2. *Il funzionamento delle Assemblee e il procedimento legislativo.*

La modifica all'articolo 63 della Costituzione è volta a rendere uniformi le maggioranze, attualmente previste in misura diversa dai rispettivi regolamenti, per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. La soluzione prescelta prevede che l'elezione consegua al raggiungimento della maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ma che dopo il terzo scrutinio sia sufficiente la maggioranza assoluta.

In ordine, invece, al *quorum* richiesto per l'approvazione del proprio regolamento, che il vigente primo comma dell'articolo 64 della Costituzione individua, per entrambe le Assemblee, nella maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, Camera e Senato si sono trovate d'accordo nell'introdurre una differenza, derivante dall'innalzamento ai tre quinti dei componenti del *quorum* richiesto alla Camera, a fronte del mantenimento della maggioranza assoluta per l'adozione del regolamento del Senato. Inoltre, proprio il Senato, nel corso della prima lettura, aveva inteso differenziare anche il *quorum* richiesto per la validità delle deliberazioni, di cui al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione, prevedendo che per il Senato federale fosse sufficiente la presenza anche dei soli due quinti dei componenti. Sul punto é intervenuta la Camera che, nel confermare il vigente criterio in forza del quale ai fini della validità delle deliberazioni è richiesta sia la presenza della maggioranza dei componenti di ciascuna Assemblea, sia l'adozione delle

medesime a maggioranza dei presenti, ha comunque concordato sull'esigenza di introdurre un ulteriore requisito per la validità delle deliberazioni del solo Senato federale, già del resto contenuto nel disegno di legge del Governo, consistente nella presenza di senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

In ordine alle disposizioni riconducibili al cosiddetto «statuto dell'opposizione», le due Camere hanno condiviso la scelta di rimettere al regolamento della Camera dei deputati la garanzia delle prerogative e dei poteri del Governo e della maggioranza e dei diritti delle opposizioni.

Quanto alla garanzia dei diritti delle minoranze presso il Senato federale «in ogni fase dell'attività parlamentare», non menzionata nell'ambito del disegno di legge governativo, i due rami del Parlamento si sono trovati concordi nel disporre a tale fine un apposito rinvio al regolamento del Senato federale.

Va inoltre rilevato che un rinvio ai regolamenti parlamentari in materia di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, anche con riferimento alla determinazione dei relativi tempi di esame, è stato comunque introdotto nella nuova formulazione del quinto comma dell'articolo 72 della Costituzione.

Quanto al giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori, il nuovo testo dell'articolo 66 della Costituzione dispone che la Camera di appartenenza adotti le relative deliberazioni a maggioranza dei propri componenti, modificando il testo vigente, che non prescrive un *quorum* qualificato. È stato anche previsto che i regolamenti parlamentari debbano stabilire i termini entro i quali vanno assunte le deliberazioni in materia.

Per entrambe le Camere, resta confermato il divieto di mandato imperativo, benché anche l'articolo 67 della Costituzione sia stato oggetto di una modifica, volta unicamente a precisare che «ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica».

Quanto all'istituto dell'indennità parlamentare, il nuovo testo dell'articolo 69 della Costituzione stabilisce la non cumulabilità con altre indennità o emolumenti derivanti dalla contestuale titolarità di altre cariche, nei casi previsti dalla legge.

Passando ad esaminare le disposizioni concernenti il procedimento legislativo, le modifiche all'articolo 70 della Costituzione sono dirette a superare il principio dell'«esercizio collettivo» della funzione legislativa, in forza del quale ciascun progetto di legge deve essere approvato, in eguale testo, da entrambi i rami del Parlamento. Infatti, unitamente alle iniziative legislative per le quali continua ad applicarsi un procedimento bicamerale, che vede il necessario e paritario intervento di ciascuna Assemblea in sede di discussione e approvazione, il progetto in esame introduce nell'ordinamento le leggi statali a carattere monocamerale, approvate cioè da uno solo dei due rami del Parlamento. Riguardo a queste ultime, è comunque prevista la possibilità, per l'altra Camera, di richiamare il progetto di legge e di proporre modifiche, nel termine di trenta giorni, che si riducono a quindici nel caso dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, fermo restando, comunque, che sulle modifiche eventualmente proposte in tale sede la decisione è rimessa, in via definitiva, al ramo del Parlamento competente in via primaria. Il procedimento finalizzato all'individuazione, in ordine a ciascun progetto di legge, della Camera competente, appare fondato su un criterio sostanzialmente mutuato dalla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, dettata all'articolo 117 della Costituzione. In linea di massima, infatti, la Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie nelle quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, mentre spetta al Senato federale l'esame dei provvedimenti concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie nelle quali la potestà legislativa dello Stato concorre con quella delle Regioni. Per

determinate materie, ritenute di particolare rilievo, continua comunque ad applicarsi il procedimento bicamerale paritario, nell'ambito del quale sono stati tuttavia introdotti meccanismi che, evitando il tradizionale fenomeno della *navette* tra le due Assemblee, mirano ad assicurare la maggiore celerità possibile ai lavori parlamentari. Si prevede, in proposito, che ove un progetto di legge non sia approvato, dopo le prime letture, da entrambe le Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Assemblee possono convocare, d'intesa tra loro, una Commissione composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo da sottoporre al voto finale delle due Assemblee.

In particolare, la funzione legislativa é esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei progetti di legge relativi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alle elezioni, agli organi di governo e alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, all'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali di cui all'articolo 119 della Costituzione, all'esercizio delle funzioni inerenti al potere sostitutivo dello Stato di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e al sistema di elezione per la Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché ad alcuni altri casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.

Un importante correttivo al procedimento legislativo a prevalenza del Senato federale consiste in una procedura finalizzata, in alcune ipotesi particolari, a riequilibrare le competenze delle due Camere: il Governo, infatti, potrebbe ritenere che proprie modifiche a un disegno di legge, su cui è competente in via primaria il Senato, già approvate dalla Camera dei deputati in prima lettura, siano essenziali per l'attuazione del suo programma ovvero per le finalità di cui all'articolo 120 della Costituzione. In tal caso, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali del procedimento speciale, potrà autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è nuovamente trasmesso alla Camera dei deputati, che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte dal Governo.

Le questioni che possono sorgere tra le due Camere in ordine alla competenza per l'esame di progetti di legge sono decise, d'intesa fra loro, dai Presidenti delle due Assemblee, i quali possono anche deferire la decisione a un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai Presidenti. Le decisioni in proposito non sono sindacabili in alcuna sede. Si prevede, inoltre, che i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, su proposta del comitato, stabiliscano i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati previsti, in favore del Governo, rilevanti poteri in materia di organizzazione dei lavori parlamentari. Su richiesta del Governo, saranno iscritti all'ordine del giorno delle Camere, e votati entro tempi certi, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso; il Governo potrà inoltre chiedere che, decorso un certo termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. Si dispone, peraltro, che i regolamenti parlamentari stabiliscano le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Nel corso dell'esame in prima lettura da parte del Senato era stata prevista una modifica all'articolo 82 della Costituzione, secondo la quale le sole Commissioni d'inchiesta bicamerali, istituite con legge approvata dalle due Camere, avrebbero avuto la possibilità di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, laddove invece la vigente formulazione non discrimina a tale fine tra Commissioni di inchiesta bicamerali e monocamerali. In occasione dell'esame presso la Camera dei deputati, si è ritenuto opportuno estendere la piena potestà di inchiesta a quelle Commissioni, cosiddette «monocamerali», istituite presso la stessa Camera dei deputati. È stato inoltre previsto che il Presidente delle Commissioni di inchiesta istituite dalla Camera dei deputati sia scelto tra i deputati appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. *Il ruolo del Primo ministro e il rapporto tra Governo e Parlamento.*

Riguardo al rapporto Governo-Parlamento, uno degli aspetti più qualificanti del disegno di legge di riforma è rappresentato dal sostanziale rafforzamento del potere esecutivo o, per dire meglio, del Presidente del Consiglio dei ministri: figura che muta significativamente la sua denominazione in quella di Primo ministro. Ai sensi del nuovo articolo 95 della Costituzione, il Primo ministro «determina», e non più «dirige», come nel vigente testo della Costituzione, la politica generale del Governo, oltre a «garantire», e non più a «mantenere», l'unità di indirizzo politico e amministrativo: a tal fine l'attività dei ministri è dal Primo ministro «diretta », e non soltanto «promossa e coordinata». Ancora più rilevante, in tal senso, è il potere di nomina e di revoca dei ministri, attribuito al Primo ministro. Viene meno, dunque, il ruolo riconosciuto al Presidente della Repubblica nella determinazione della compagine ministeriale e, prima ancora, nella scelta del capo dell'esecutivo: il meccanismo di nomina del Primo ministro, come delineato dalla nuova formulazione dell'articolo 92 della Costituzione, si traduce infatti, nella sostanza, in una designazione del *premier* da parte del corpo elettorale. La candidatura a tale carica, infatti, avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, e la legge elettorale dovrà disciplinare l'elezione dei deputati «in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro». L'atto di nomina del Primo ministro resta affidato al Presidente della Repubblica, ma la scelta presidenziale non ha più margini di discrezionalità, dal momento che deve avere luogo «sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati».

Quanto ai rapporti tra il Governo e il Parlamento, il circuito fiduciario non viene meno, ma, alla luce del peculiare ruolo attribuito al Senato federale, interessa la sola Camera dei deputati. Il nuovo testo dell'articolo 94 della Costituzione, infatti, non prevede più che il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia, ma prevede che, entro dieci giorni dalla nomina, il Primo ministro illustri il programma del Governo alle Camere e che sia la sola Camera dei deputati a doversi esprimere con un voto. Inoltre lo stesso Governo è tenuto a presentare, ogni anno, un rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato del Paese.

Un'ulteriore, sostanziale innovazione rispetto all'attuale forma di governo consiste nell'attribuzione al Primo ministro della facoltà di chiedere al Presidente della Repubblica, assumendone la responsabilità esclusiva, di procedere allo scioglimento della Camera. In tale caso, così come nelle ipotesi di morte, impedimento permanente o dimissioni del Primo ministro, il Presidente decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

È stato tuttavia previsto che, in ogni caso, la procedura di scioglimento non sia esperita

quando venga presentata alla Camera dei deputati, e approvata con votazione per appello nominale (dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni e in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera), una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tal caso, il Presidente della Repubblica sarebbe infatti tenuto a nominare il nuovo Primo ministro così designato.

Quando, invece, sia approvata dalla Camera dei deputati, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti, una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quinto dei deputati, vi sarebbero l'obbligo di dimissioni per il Primo ministro sfiduciato, lo scioglimento della Camera dei deputati e nuove elezioni, senza la possibilità, in questo caso, di sostituire il Primo ministro.

Se invece è presentata, e approvata con votazione per appello nominale, una mozione di sfiducia cosiddetta «costruttiva», con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, alle dimissioni del Primo ministro sfiduciato consegue la nomina da parte del Capo dello Stato del nuovo Primo ministro designato.

È da notare, comunque, come, in tutte le ipotesi esposte, la presentazione e approvazione della mozione permette alla Camera dei deputati di provocare la sostituzione del Primo ministro, ma consente in ogni caso la formazione di una maggioranza diversa da quella espressa dalle elezioni. Tale principio è presente anche nell'obbligo di dimissioni per il Primo ministro, che consegue al caso di insuccesso di una mozione di sfiducia con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.

4. *Le modalità di elezione e le competenze del Presidente della Repubblica.*

Con riferimento al Presidente della Repubblica, le novità previste riguardano sia le modalità di elezione, sia le funzioni che concorrono a definirne il ruolo in forme coerenti al nuovo assetto complessivo degli organi costituzionali.

Quanto alle modalità di elezione, la nuova formulazione dell'articolo 83 della Costituzione modifica sia la composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, sia il *quorum* richiesto per la sua elezione. In particolare, in luogo del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, viene istituito un nuovo organo, denominato Assemblea della Repubblica, presieduto dal Presidente della Camera e composto dai membri delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero di delegati eletti dalle Regioni. In proposito, si prevede che ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegga due delegati, più un numero aggiuntivo di delegati, pari a uno per ogni milione di abitanti residenti nella Regione.

Riguardo al *quorum* previsto per l'elezione, la modifica prevista non incide sulla maggioranza attualmente richiesta nei primi tre scrutini, che infatti rimane pari ai due terzi dei componenti, ma prevede, anche per il quarto e il quinto scrutinio, una maggioranza qualificata, pari ai tre quinti dei componenti, fermo restando che a partire dal sesto scrutinio è richiesta la sola maggioranza assoluta, *quorum* che la Costituzione vigente ritiene sufficiente, invece, già a partire dal quarto scrutinio.

Una ulteriore modificazione riguarda, infine, il requisito anagrafico minimo ai fini dell'elettorato passivo alla più alta carica dello Stato, ridotto da cinquanta a quaranta anni.

Com'è noto, il vigente articolo 87 della Costituzione, oltre a indicare i poteri del Pre-

sidente della Repubblica, dispone, al suo primo comma, che questi rappresenta l'unità nazionale. Il nuovo testo sancisce invece che il Capo dello Stato rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.

Sotto il profilo delle funzioni esplicitamente attribuite a tale organo costituzionale, occorre in primo luogo rilevare che viene meno il potere, tradizionalmente riconosciuto al Presidente della Repubblica, di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge d'iniziativa del Governo. Va poi ricordato come il Capo dello Stato, oltre a perdere il potere di nomina dei ministri, che viene trasferito al Primo ministro, continua solo formalmente a detenere le attribuzioni concernenti la nomina del Primo ministro stesso e, soprattutto, lo scioglimento della Camera dei deputati: in entrambi i casi, infatti, si tratta di competenze sostanzialmente vincolate al verificarsi di specifici e tassativi presupposti, tali cioè da precludere qualsiasi discrezionalità da parte del Presidente della Repubblica.

A fronte di tale complessiva ridefinizione delle sue prerogative, finalizzata ad esaltarne il ruolo neutrale e di garante, al Capo dello Stato viene anche attribuito il potere di nominare, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, da individuare nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Al Presidente della Repubblica è anche conferito il potere di autorizzare, dopo avere verificato la sussistenza dei presupposti, la già menzionata dichiarazione che il Primo ministro può svolgere innanzi al Senato federale della Repubblica, circa la necessità, per l'attuazione del programma di governo, di emendamenti e progetti di legge sui quali vi sia una competenza prevalente del Senato, ma questo non li abbia condivisi.

Quanto poi all'istituto della controfirma ministeriale degli atti del Presidente della Repubblica, il disegno di legge presentato dal Governo lo escludeva per taluni atti propri del Presidente della Repubblica, tra i quali erano compresi la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, lo scioglimento della Camera dei deputati e, infine, tutte le nomine attribuite alla sua esclusiva responsabilità. Tale disposizione, dapprima confermata dal Senato, è stata soppressa nel corso del successivo esame del progetto da parte della Camera, con la conseguente conferma della vigente disciplina costituzionale dell'istituto della controfirma ministeriale.

5. *La composizione della Corte costituzionale, il procedimento di revisione costituzionale e altre disposizioni sul sistema delle garanzie.*

Il testo in esame interviene anche sulla composizione della Corte costituzionale, al fine di garantire una più diretta rappresentanza delle istanze regionali, anche in relazione al suo nuovo ruolo arbitrale tra le competenze e gli interessi dello Stato e delle Regioni. A tale proposito, infatti, pur confermandosi il numero complessivo di quindici giudici costituzionali, sono ridotti da cinque a quattro quelli la cui nomina è di competenza, rispettivamente, del Presidente della Repubblica e delle supreme magistrature, con un conseguente incremento, da cinque a sette, del numero dei giudici eletti in sede parlamentare: quattro saranno eletti dal Senato in composizione integrata, tre dalla Camera dei deputati.

Al fine di rafforzare l'indipendenza dei giudici costituzionali, è stato inoltre previsto che, nei tre anni successivi alla cessazione dalla carica, sia loro preclusa la possibilità di ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, o di svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

Una ulteriore modifica riguarda la disciplina relativa alla scelta dei sedici cittadini chiamati a integrare il collegio nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica: la compilazione dell'elenco dal quale trarre a sorte tali membri aggiuntivi è rimessa alla competenza della Camera, e non più al Parlamento in seduta comune, e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono quelli per l'eleggibilità alla carica di deputato anziché a quella di senatore, richiesti dal testo vigente dell'articolo 135 della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale interviene anche sull'articolo 104 della Costituzione, modificando le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, si prevede che la quota di membri di nomina parlamentare non sia più eletta dal Parlamento in seduta comune, bensì per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale.

Viene, inoltre, introdotto in Costituzione, ad opera del nuovo articolo 98-*bis*, uno specifico riferimento alle Autorità indipendenti, la cui istituzione, per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione o su materie comprese nell'ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, è rimessa a leggi approvate con procedura bicamerale.

Il testo riformula, infine, l'articolo 138 della Costituzione, il cui terzo comma risulta abrogato, al fine di introdurre una modifica all'istituto del *referendum* popolare previsto nell'ambito del procedimento di revisione costituzionale. Si dispone, in particolare, che a tale consultazione popolare si possa sempre fare ricorso, essendo venuta meno l'ipotesi ostativa che la vigente Costituzione individua nel caso di approvazione della legge costituzionale, in seconda deliberazione, da parte di ciascuna Camera, a maggioranza di due terzi dei componenti. In materia di revisione costituzionale è stata espressamente esclusa, inoltre, la possibilità di porre la questione di fiducia sulle leggi costituzionali.

6. *Le modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione, l'interesse nazionale e la cosiddetta «devoluzione».*

Anche il Titolo V della Parte II della Costituzione, che riguarda le Regioni e le autonomie locali, è interessato da modifiche sostanziali, nell'ambito delle quali quella di portata più generale riguarda il primo comma dell'articolo 114, che pone i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà quale parametro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuite alle autonomie locali, alle Regioni e allo Stato.

Quanto, invece, al secondo comma dello stesso articolo 114, vi è il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, in capo a Roma, capitale della Repubblica, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio.

Il disegno di legge reca inoltre una rilevante modifica alla procedura di adozione degli statuti speciali di cui all'articolo 116 della Costituzione, che sostanzialmente subordina l'approvazione della legge costituzionale per l'adozione dello statuto a un'intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata. A tale proposito, si prevede che il testo del relativo progetto di legge costituzionale adottato dalle Camere in prima deliberazione non possa avere ulteriore corso qualora, entro tre mesi dalla sua trasmissione al Consiglio regionale (o della Provincia autonoma), quest'ultimo deliberi, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il diniego alla proposta di intesa.

Nell'ambito dello stesso articolo 116, le due Camere hanno poi convenuto sull'opportunità di abrogare il vigente terzo comma, cha dà la possibilità di attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di legisla-

zione concorrente e altre materie rimesse invece alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Sicuro interesse rivestono poi le disposizioni dirette a modificare l'articolo 117 della Costituzione, che riguardano la ripartizione, per materia, della competenza normativa, legislativa e regolamentare, riconosciuta allo Stato e alle Regioni.

A tale proposito, va in primo luogo segnalata la riformulazione del primo comma dell'articolo 117, che esclude gli «obblighi internazionali» dal novero dei limiti posti, in via generale, alla legislazione di fonte sia statale sia regionale. Da ciò consegue che Stato e Regioni sono tenuti ad esercitare il rispettivo potere legislativo esclusivamente nel rispetto dei vincoli derivanti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario.

La novità più consistente è però contenuta nel nuovo quarto comma dell'articolo 117, già presente nel disegno di legge presentato dal Governo. Esso riconosce esplicitamente alle Regioni una potestà legislativa «esclusiva», qualificando così quella residuale e innominata di cui al vigente quarto comma dell'articolo 117, e inoltre specificandola per le materie seguenti:

– l'assistenza e l'organizzazione sanitaria;

– l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva comunque l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

– la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

– la polizia amministrativa regionale e locale.

Si tratta, in sostanza, del recepimento della proposta comunemente designata come «devoluzione», originariamente recata da un apposito disegno di legge costituzionale, l'Atto Senato n. 1187, il cui *iter* parlamentare si era interrotto successivamente alla sua approvazione in prima deliberazione da parte di entrambe le Camere.

Sono state approvate alcune significative modificazioni anche al secondo e al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, prendendo atto della circostanza che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, si sono manifestate lacune e contraddizioni non lievi, proprio nella nuova ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. Esse sono attestate anche dall'eccezionale numero di ricorsi di cui è stata conseguentemente investita la Corte costituzionale, e dalle decisioni da questa adottate in proposito. Si è quindi ritenuto opportuno cogliere l'occasione fornita dal presente disegno di legge costituzionale, al fine di correggere opportunamente quelle disposizioni. Tali correzioni hanno preso la forma di un ampliamento dell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, cui sono state ricondotte le seguenti materie, precedentemente non menzionate: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale», «politica monetaria», «tutela del credito», «organizzazioni comuni di mercato» e «sicurezza e qualità alimentari». In secondo luogo, la competenza legislativa esclusiva statale è stata estesa anche a materie già in parte comprese tra quelle di legislazione concorrente, quali «norme generali sulla tutela della salute», «sicurezza del lavoro», «grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza», «ordinamento della comunicazione», «professioni intellettuali», «ordinamento sportivo nazionale» e «produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia». Si è così reso necessario coordinare l'elenco delle competenze attribuite alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, con particolare riguardo alle seguenti materie: «ordinamento sportivo regionale», «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in

ambito regionale» e «promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche», «istituti di credito a carattere regionale».

Anche l'articolo 118 della Costituzione è stato oggetto di una significativa riformulazione, ampliando le materie e gli ambiti per i quali la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento amministrativo tra lo Stato e le Regioni. Il nuovo quarto comma dell'articolo 118 è invece volto a garantire espressamente agli enti locali, Comuni, Province e Città metropolitane, l'autonomo esercizio delle funzioni amministrative, mentre a norma del sesto comma sono riconosciuti e favoriti, nell'ambito del principio di sussidiarietà e «anche attraverso misure fiscali», gli enti di autonomia funzionale, il cui ordinamento generale è rimesso alla legge statale. Sono promosse, inoltre, le forme associative tra piccoli comuni e tra comuni montani, alle quali è assicurata la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Quanto al potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, tale istituto appare significativamente ridefinito: a tutela di istanze unitarie, consistenti nel mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, nel pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica e nella necessità di tutelare l'unità giuridica o economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sarà «lo Stato», non più «il Governo», a potersi sostituire alle Regioni e agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni, di natura sia legislativa sia amministrativa, comunque nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Di particolare rilievo sono le modificazioni apportate all'articolo 127 della Costituzione: è stato reintrodotto il limite di merito dell'interesse nazionale per le leggi regionali, fatto valere dal Governo, che invita la Regione interessata a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. In caso di mancato accoglimento di tale invito da parte del Consiglio regionale, la questione è sottoposta dal Governo al Parlamento in seduta comune; a maggioranza assoluta dei componenti, questo adotta l'eventuale delibera di annullamento, anche parziale, della legge, che viene poi sancita con decreto emanato dal Presidente della Repubblica.

Di grande rilievo è poi il nuovo articolo 127-*bis* della Costituzione: i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono legittimati a ricorrere alla Corte costituzionale contro leggi, statali o regionali, ritenute lesive delle proprie competenze attribuite dalla Costituzione.

Tra le altre disposizioni, vanno citate due modifiche all'articolo 122 della Costituzione: la legge dello Stato fissa non solo la durata, ma anche i criteri di composizione dei Consigli regionali ed è disposta la non immediata rieleggibilità, dopo il secondo mandato consecutivo, dei Presidenti di Giunta regionale che siano eletti a suffragio universale e diretto.

Sono state infine riconsiderate le ipotesi di scioglimento dei Consigli regionali, escludendo tale eventualità in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta.

7. *La disciplina transitoria.*

Gli ultimi cinque articoli del disegno di legge costituzionale recano un'articolata disciplina transitoria, differenziata in relazione alle diverse parti della riforma. In sintesi, il contenuto normativo di tali disposizioni si può riassumere nei termini seguenti:

– una parte delle disposizioni introdotte dal disegno di legge, tra le quali pressoché tutte quelle modificative del Titolo V, sono immediatamente applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale;

– la maggior parte della restante disciplina troverà invece applicazione dalla legi-

slatura successiva a quella di entrata in vigore della riforma;

– le parti concernenti la riduzione del numero dei deputati e dei senatori e la contestualità tra elezioni dei senatori e dei Consigli regionali si applicheranno invece a decorrere dalla legislatura che seguirà al quinto anno successivo alla prima formazione della Camera e del Senato federale secondo il nuovo ordinamento;

– sino all'adeguamento della legge elettorale alle nuove disposizioni sulla forma di governo, il rapporto di fiducia tra Governo e Camera dei deputati resterà regolato da disposizioni analoghe a quelle vigenti, indicate nelle stesse norme transitorie;

– specifiche disposizioni regolano inoltre lo svolgimento delle più immediate scadenze elettorali, mentre altre norme riguardano il graduale rinnovo della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, nonché l'applicazione della riforma alle Regioni a statuto speciale e la progressiva attuazione dell'autonomia finanziaria attribuita a Regioni ed enti locali dall'articolo 119 della Costituzione.

PASTORE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censi-

mento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia

o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.

(Deputati di diritto e a vita)

1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.

(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

Art. 7.

(Elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza».

Art. 9.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio

delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».

Art. 10.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

Art. 11.

(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».

Art. 12.

(Divieto di mandato imperativo)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 13.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».

Art. 14.

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la deter-

minazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide

entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

Art. 15.

(Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 16.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per

articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro».

Art. 17.

(Procedure legislative in casi particolari)

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

Art. 18.

(Decreti legislativi)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».

Art. 19.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 20.

(Bilanci e rendiconto)

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma».

Art. 21.

(Commissioni parlamentari d'inchiesta)

1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 22.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in

modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».

Art. 23.

(Età minima del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

Art. 24.

(Convocazione dell'Assemblea della Repubblica)

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 25.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 26.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indìce il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».

Art. 27.

(Scioglimento della Camera dei deputati)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari

di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».

Art. 28.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 29.

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica».

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 30.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».

Art. 31.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 32.

(Governo in Parlamento)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si

dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

Art. 33.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Ga-

rantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 34.

(Disposizioni sui reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 35.

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 98-*bis*. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 36.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di

autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

Art. 38.

(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».

3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *e)* sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite

le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».

4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *h)*, dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».

5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

«*m-bis)* norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *o)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».

7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *p)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».

8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *s)* sono aggiunte le seguenti:

«*s-bis)* grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia».

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;

c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;

d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;

e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;

f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia»;

g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».

Art. 40.

(Modifica dell'articolo 118 della Costituzione)

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'auto-

noma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».

Art. 41.

(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;

b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;

c) è soppresso il secondo periodo.

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».

2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».

Art. 43.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.

2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».

Art. 44.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l'impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 45.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».

Art. 46.

(Garanzie per le autonomie locali)

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 127-*bis*. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».

Art. 47.

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

1. Dopo l'articolo 127-*bis* della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 127-*ter*. – Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».

Art. 48.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d'Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Sudtirol».

Art. 49.

(Città metropolitane)

1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:

«L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge

dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».

Art. 50.

(Abrogazione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 51.

(Corte costituzionale)

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per cia-

scuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

Art. 52.

(Referendum sulle leggi costituzionali)

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-*bis*, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-*bis*, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-*bis*, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-*ter*, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che

ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera *a)* hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera *a)*, dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera *b)*; è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera *b)* sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera *a)* del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.

7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che

un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.

11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale.

13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di

un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b),* sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».

Art. 54.

(Regioni a statuto speciale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 55.

(Adeguamento degli statuti speciali)

1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

Art. 56.

(Trasferimento di beni e di risorse)

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come

modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Art. 57.

(Federalismo fiscale e finanza statale)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

€ 2,24